

REGOLAMENTO (CEE) N. 2872/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1971

che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento n. 166/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 2165/70 del Consiglio, del 27 ottobre 1970, relativo alle importazioni dalla Tunisia di olio d'oliva⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 463/71 del Consiglio, del 1° marzo 1971, relativo alle importazioni dal

Marocco di olio d'oliva⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2277/71, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2490/71 della Commissione, del 19 novembre 1971, che fissa i prelievi nel settore dell'olio d'oliva⁽⁸⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 2490/71 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento n. 166/66/CEE, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2165/70 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 463/71 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

⁽⁴⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3400/66.

⁽⁵⁾ GU n. L 238 del 29. 10. 1970, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 27. 10. 1971, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 53 del 5. 3. 1971, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 257 del 20. 11. 1971, pag. 7.

ALLEGATO

prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 1° gennaio 1972 in u.c./100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	0	0,392	0,392	1,092	0,392
07.03 A II	0	0,292	0,292	1,092	0,292
15.07 A I a)	0	5,509	5,509	8,709	8,709
15.07 A I b)	0	7,395	7,395	13,395	13,395
15.07 A II	0	4,963 ⁽¹⁾	4,963 ⁽¹⁾	4,963	4,963 ⁽²⁾
15.17 A I	0	2,482	2,482	2,482	2,482
15.17 A II	0	3,970	3,970	3,970	3,970
23.04 A	0	0,397	0,397	0,397	0,397

⁽¹⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) nn. 2165/70 e 463/71 del Consiglio e dai regolamenti (CEE) nn. 2495/71 e 2697/71 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71 del Consiglio.